

MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI AUTONOMI

Art.	Rubrica	Contenuto	Stanziamiento
23	<p>Congedo</p> <p>o in alternativa</p> <p>Bonus Babysitter</p>	<p>Congedo parentale per genitori lavoratori iscritti alla gestione separata INPS con figli di età non superiore ai 12 anni, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità</p> <p>La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.</p> <p>Possibilità di bonus per l'acquisto di baby-sitting fino al limite di 600 euro complessivi durante l'emergenza, riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.</p>	1,261 miliardi
27	Indennità liberi professionisti con partita IVA	Professionisti con partita IVA al 23.2.202 e lavoratori iscritti alla gestione separata INPS: indennità una tantum di 600 euro, non tassata a fini IRPEF (e addizionali)	203,4 milioni
28	Indennità lavoratori autonomi iscritti a gestioni speciali AGO	<p>Lavoratori autonomi non iscritti a forme previdenziali obbligatorie: indennità una tantum di 600 euro, non tassata a fini IRPEF (e addizionali).</p> <p>L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda</p>	2,16 miliardi

44	Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati	Lavoratori dipendenti e autonomi, compresi i professionisti, che hanno cessato, ridotto o sospeso attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, di riconoscimento di speciale indennità (da quantificare con decreto entro 30 giorni). Si tratta di un fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini. (Rimosso il tetto di reddito da 10mila euro per la fruizione del Reddito)	300 milioni
54	Fondo solidarietà mutui prima casa	Fondo di solidarietà per mutui prima casa: ammissione anche per lavoratori autonomi e professionisti con calo del fatturato superiore al 33% in un trimestre successivo al 21.2.2020 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Interessi compensativi pagati al 50% dal Fondo	Aumento del fondo di 400 milioni

61	Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi	<p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso:</p> <p>sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti fiscali e contributivi che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.</p> <p>Applicazione ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.</p> <p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.</p> <p>Restituzione in un'unica soluzione o in rate (max 5) a partire da maggio 2020.</p>	No oneri
64	Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro	Riconoscimento ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione di un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro	50 milioni
65	Credito d'imposta per botteghe e negozi	Riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.	

67	Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori	Sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori	No oneri
68	Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione	Sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione	No oneri

MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Art.	Rubrica	Contenuto	Stanziamiento
23	<p>Congedo</p> <p>o in alternativa</p> <p>Bonus Babysitter</p>	<p>Congedo parentale per genitori lavoratori del settore privato con figli fino a 12 anni, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni: indennità del 50% della retribuzione, con contribuzione previdenziale figurativa.</p> <p>Diritto all'astensione dal lavoro per genitori dipendenti del settore privato con figli tra 12 e 16 anni, a condizione che non ci siano altri genitori che fruiscono di sostegno al reddito o con diritto ad astensione dal lavoro. In questo caso, nessuna indennità o contribuzione figurativa, ma diritto alla conservazione del posto di lavoro.</p> <p>Possibilità di bonus per l'acquisto di baby-sitting fino al limite di 600 euro compelsivi durante l'emergenza</p>	1,261 miliardi
25	Congedo P.A.	<p>Genitori lavoratori del settore pubblico: congedo e indennità come lavoratori del settore privato</p> <p>Dipendenti del settore sanitario: bonus baby sitting esteso a 1000 euro</p>	
19	Cassa integrazione e assegno ordinario	<p>CIG ordinaria per i datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica</p> <p>Non necessità di accordo sindacale, sufficiente informazione, consulenza e esame congiunto, da svolgersi anche in via telematica</p> <p>Domande da ripresentare entro la fine del quarto mese successivo all'inizio della sospensione o riduzione attività lavorativa</p>	1,3472 miliardi

20	Cassa integrazione straordinaria	CIG ordinaria anche per le imprese che già si trovano in CIG straordinaria	338,3 milioni
21	Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso	Assegno ordinario fino a 9 settimane per imprese che hanno in corso assegno di solidarietà	
22	Cassa integrazione in deroga	CIG in deroga, compresi settore agricolo, pesca, terzo settore, previo accordo sindacale anche in via telematica. Comunque datori di lavoro con più di 5 dipendenti Durata: sospensione rapporto di lavoro e comunque non oltre 9 settimane Esclusione per lavoratori domestici	
29	Lavoratori Stagionali	Dipendenti stagionali nel settore turismo: in caso di cessazione non volontaria del rapporto di lavoro tra 1.1.2019 e 16.3.2020, indennità una tantum di 600 euro, non tassata a fini IRPEF (e addizionali)	103,8 milioni
30	Lavoratori Agricoli	Operai agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate di lavoro nel 2019: indennità una tantum di 600 euro, non tassata a fini IRPEF (e addizionali)	396 milioni

33	Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL	Proroga termine presentazione domande disoccupazione Naspi: per eventi verificatisi fino al 31.12.2020, 128 giorni (invece dei 68 previsti in via ordinaria) Proroga termini (60 gg.) per domanda incentivi all'autoimprenditorialità	No oneri
40	Sospensione delle misure di condizionalità	Per due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge, sospensione obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e procedimentali	No oneri
37	Lavoratori domestici	Sospensione termini per contributi previdenziali e assistenziali dovuti da datori di lavoro domestico per il periodo 23.2.2020-31.5.2020: pagamenti ora da effettuare entro 10.6.2020	No oneri
44	Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati	Lavoratori dipendenti e autonomi, compresi i professionisti, che hanno cessato, ridotto o sospeso attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, di riconoscimento di speciale indennità (da quantificare con decreto entro 30 giorni). Si tratta di un fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini. (Rimosso il tetto di reddito da 10mila euro per la fruizione del Reddito)	300 milioni
46	Sospensione procedure di impugnazione dei licenziamenti	Sospensione per 60 gg. dell'avvio di procedure di impugnazione licenziamenti e per lo stesso termine sospensione di quelle avviate dopo il 23.2.2020 Per lo stesso termine, il datore di lavoro non può licenziare per giustificato motivo oggettivo	No oneri

54	Fondo solidarietà mutui prima casa	Fondo di solidarietà per mutui prima casa. Interessi compensativi pagati al 50% dal Fondo	Aumento del fondo di 400 milioni
63	Premio ai lavoratori dipendenti	Corresponsione di un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro per i titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta.	Assorbito in capitolo di spesa di ampio
67	Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori	Sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori	No oneri
68	Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione	Sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione	No oneri

MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE

Art.	Rubrica	Contenuto	Stanziamiento
23 - 25	<p data-bbox="443 325 607 395">Congedo e indennità:</p> <p data-bbox="443 435 663 467">Settore Privato</p> <p data-bbox="443 852 685 884">Settore Pubblico</p> <p data-bbox="443 994 663 1026">o in alternativa</p> <p data-bbox="443 1058 696 1090">Bonus Babysitter</p>	<p data-bbox="741 435 1776 539">Congedo parentale per genitori lavoratori del settore privat con figli fino a 12 anni: indennità del 50% della retribuzione, con contribuzione previdenziale figurativa</p> <p data-bbox="741 579 1738 643">Congedo parentale per genitori lavoratori iscritti alla gestione separata INPS</p> <p data-bbox="741 691 1783 794">Diritto all'astensione dal lavoro per gentiori dipendenti del settore privato con figli tra 12 e 16 anni, a condizione che non ci siano altri genitori che fruiscono di sostegno al reddito o con diritto ad astensione dal lavoro.</p> <p data-bbox="741 834 1738 898">In questo caso, nessuna indennità o contribuzione figurativa, ma diritto alla conservazione del posto di lavoro</p> <p data-bbox="741 938 1671 1002">Genitori lavoratori del settore pubblico: congedo e indennità come lavoratori del settore privato</p> <p data-bbox="741 1042 1738 1074">Dipendenti del settore sanitario: bonus baby sitting esteso a 1000 euro</p> <p data-bbox="741 1249 1765 1313">Possibilità di bonus per l'acquisto di baby-sitting fino al limite di 600 euro compelssivi durante l'emergenza</p>	1,261 miliardi

24	Estensione durata permessi retribuiti	12 giornate in più di permesso mensile retribuito con contribuzione figurativa per ciascun mese di marzo e aprile 2020 per beneficiari 104/1992.	
37	Lavoratori domestici	Sospensione termini per contributi previdenziali e assistenziali dovuti da datori di lavoro domestico per il periodo 23.2.2020-31.5.2020: pagamenti ora da effettuare entro 10.6.2020	
67	Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori	Sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori	
68	Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione	Sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione	
88	Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura	<p>Il rimborso di titoli di viaggio e di pacchetti turistici, si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati per il contenimento dell'emergenza (quale la sospensione, su tutto il territorio nazionale, di manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali).</p> <p>Richiesta rimborso biglietti entro 30 giorni ed emissione voucher di pari importo da parte del venditore da utilizzare entro un anno.</p>	
104	Proroga della validità dei documenti di riconoscimento	Proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 6 del 2020	No oneri

MISURE PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Art.	Rubrica	Contenuto	Stanziamiento
19-22, 23-25	Congedi e permessi	Vedi sopra	1,261 miliardi
33	Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL	Proroga termine presentazione domande disoccupazione Naspi: per eventi verificatisi fino al 31.12.2020, 128 giorni (invece dei 68 previsti in via ordinaria) Proroga termini (60 gg.) per domanda incentivi all'autoimprenditorialità	No oneri
34	Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale	Sospensione dal 23.2.2020 al 1.6.2020 per i termini di decadenza per prestazioni previdenziali e assistenziali INPS/INAIL	No oneri
43	Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari	Contributi, erogati tramite Invitalia spa, per le imprese per l'acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale	50 milioni
46	Sospensione procedure di impugnazione dei licenziamenti	Sospensione per 60 gg. dell'avvio di procedure di impugnazione licenziamenti e per lo stesso termine sospensione di quelle avviate dopo il 23.2.2020 Per lo stesso termine, il datore di lavoro non può licenziare per giustificato motivo oggettivo	No oneri

49	Fondo centrale di garanzia PMI”	<p>Per 9 mesi dalla entrata in vigore del dl:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garanzia Fondo centrale PMI presso Mediocredito centrale concessa a titolo gratuito - importo massimo epr ciascuna impresa: 5 milioni di euro - ammesse anche operazioni di rinegoziazione del debito purchè con credito aggiuntivo almeno del 10% del residuo - possibilità di assicurare l’apporto di amministrazioni e sezioni speciali fino al 80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione - estensione garanzia del Fondo per le operazioni per le quali le banche hanno riconosciuto sospensione pagamento rate di ammortamento o della quota capitale - per operazioni fino a 100.000 euro, la probabilità di inadempimento dell’impresa è detemrianta esclsuvaieemntne in base al moduo economico- finanziario del modello di valutazione dell’istruttoria. Sono in ogni caso escluse imprese con esposizioni come sofferenze o inadempeimnto probabile, o qualificate come imprese in difficoltà in base a Reg. (UE) 651/2014 - riduzione casi in cui è dovuta commissione per mancato perfezionamento operazioni finanziarie - possibilità di cumulo con altre garanzie per operazioni nel settore immobiliare turistico- alberghiero oltre 500.000 euro e 10 anni; - elevazione tranche junior coperta dal Fondo per finanziamenti dedicati ad imprese colpite da conseguenze Covid-19; - proroga di tre mesi per tutti i termini degli adempimenti amministrativi 	Aumento del Fondo per 1,5 miliardi
----	---------------------------------	---	------------------------------------

51	Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all'art. 112 del TUB	<p>Contributi dovuti dai Confidi all'Organismo per la tenuta dell'albo dei confidi deducibili dai contributi dovuti per l'adesione ad un Confidi interconsortile (0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno)</p> <p>Attività di rilievo solo privatistico per Organismo per la tenuta dell'albo dei confidi e Organismo microcredito</p>	No oneri
55	Misure di sostegno finanziario alle imprese	Trasformazione in crediti d'imposta di DTA riferite a perdite non ancora commutate fiscalmente per cessione crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti	
56	Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19	<p>Per microimprese e PMI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impossibilità di revoca di aperture di credito e prestiti a fronte di crediti esistenti alla data del 29.2.2020 - proroga fino al 30.9.2020 per prestiti non rateali; - sospensione fino al 30.9.2020 di mutui e altri finanziamenti rateali, leasing, senza nuovi o maggiori oneri; possibilità di sospendere solo rimborso del capitale; - applicabilità alle sole esposizioni debitorie non qualificate come deteriorata alla data di pubblicazione del decreto legge; - estensione della garanzia del Fondo PMI fino al 33% per le operazioni sopra descritte 	

57	Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia	Garanzia dello Stato per finanziamenti di imprese danneggiate da Covid-19 erogati da Cassa Depositi e Prestiti spa senza accesso al Fondo PMI presso Mediocredito Centrale	
60	Rimessione in termini per i versamenti	Proroga al 20 marzo 2020 dei termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria	No oneri

62	Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi	<p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso;</p> <p>per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:</p> <p>sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti fiscali e contributivi che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.</p> <p>Applicazione ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.</p> <p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.</p> <p>Restituzione in un'unica soluzione o in rate (max 5) a partire da maggio 2020.</p> <p>Si aggiunge che la sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nella Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.</p>	No oneri
----	---	--	----------

64	Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro	Riconoscimento ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione di un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro	50 milioni
67	Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori	Sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori	No oneri
68	Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione	Sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione	No oneri

72	Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese	<p>Istituzione al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all'internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il piano straordinario di sostegno al made in Italy realizzato tramite l'ICE - il piano straordinario per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero - le dotazioni delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari all'estero - i capitoli dell'azione "promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero" dello stato di previsione del MAECI - "internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale" <p>N.B.: Rimossa la previsione per cui il Fondo avrebbe potuto agire compensazione finanziaria in conseguenza dell'applicazione di eventuali penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, nei confronti di committenti esteri, determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza. Aggiunto comma 3 che chiarisce che le iniziative sono adottate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese.</p>	150 milioni
----	---	---	-------------

91	Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici	<p>Esclusione della responsabilità del debitore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1218 c.c., nonché applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.</p> <p>Il comma 2 mira a fugare dubbi interpretativi relativi alle disposizioni in materia di anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore, chiarendo che la stessa è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza</p>	No oneri
103	Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza	<p>Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, pendenti dal 23.2.2020, sino al 15.4.2020.</p> <p>Si prevede inoltre che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.</p>	No oneri

106	Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società	<p>Disposizioni dirette a consentire alle società di convocare l'assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal codice civile, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.</p> <p>Si prevede le assemblee ordinarie delle società possano essere convocate entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Inoltre le Srl possono, inoltre, consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Si prevede inoltre per le società con azioni quotate di ricorrere all'istituto del rappresentante designato per l'esercizio del voto. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale.</p>	No oneri
-----	--	--	----------

103	Differimento di termini amministrativo-contabili	<p>Proroga del termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'annualità 2019 degli enti od organismi pubblici, diversi dalle società (per le quali si applicano le norme civilistiche), destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.</p> <p>Si prevede che per la valutazione dei termini di scadenza dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Si prevede inoltre che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.</p>	No oneri
-----	--	---	----------